N. 52/SSRRCO/CCN/2024

CORTE DEI CONTI

SEZIONI RIUNITE IN SEDE DI CONTROLLO

Presiedute dal Presidente Carlo Chiappinelli
e composte dai magistrati

Presidenti di sezione:

Ermanno Granelli, Francesco Petronio, Enrico Flaccadoro, Antonio Mezzera, Vincenzo Palomba, Massimiliano Minerva, Cinzia Barisano;

Consiglieri:

Francesco Targia, Giuseppe Maria Mezzapesa, Giuseppe Imparato, Vincenzo Chiorazzo, Daniele Bertuzzi, Valeria Franchi, Sergio Gasparrini;

Primi Referendari:

Patrizia Esposito, Rita Gasparo.

VISTO l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo, approvato dalle Sezioni riunite con deliberazione n. 14/DEL/2000 del 16 giugno 2000 e, in particolare, l'art. 6, comma 1, lett. *b*);

VISTO l'art. 47 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTA l'Ipotesi Sequenza contrattuale AGID ad integrazione del CCNL del personale del comparto Funzioni centrali del 9 maggio 2022, pervenuta alle Sezioni riunite in sede di controllo in data 24 giugno 2024;

SENTITI, nell'ambito dell'istruttoria, gli esperti designati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 47, c. 6, del citato d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

TENUTO CONTO delle valutazioni del Nucleo tecnico "Costo del lavoro" contenute nel rapporto n. 12/2024 del 9 luglio 2024;

VISTA la comunicazione con la quale, in data 26 giugno 2024, sono state convocate le Sezioni riunite in sede di controllo per il giorno 11 luglio 2024;

UDITO, nella Camera di consiglio del 11 luglio 2024, il relatore Cons. Sergio Gasparrini;

DELIBERA

di certificare positivamente, con le raccomandazioni contenute nel rapporto allegato, l'ipotesi di contratto in epigrafe.

ORDINA

alla Segreteria di provvedere alla trasmissione della presente delibera all' ARAN – Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni; alla Presidenza del Consiglio – Dipartimento della Funzione Pubblica - Ufficio per le relazioni sindacali - Servizio contrattazione collettiva; al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – IGOP.

IL RELATORE	Il PRESIDENTE
Sergio Gasparrini F.to digitalmente	Carlo Chiappinelli F.to digitalmente

Depositato in segreteria in data 30 settembre 2024.

IL DIRIGENTE

Antonio Franco
F.to digitalmente

Ipotesi Sequenza contrattuale AGID ad integrazione del CCNL del personale del comparto Funzioni centrali del 9 maggio 2022

1. L'Ipotesi di contratto in esame, sottoscritta il 4 dicembre 2023, è pervenuta alle Sezioni riunite in sede di controllo di questa Corte in data 24 giugno 2024, per l'esercizio del controllo previsto dall'art. 47, comma 5, d.lgs. n. 165 del 2001; tale norma assegna alla Corte dei conti la funzione di certificare l'attendibilità della quantificazione dei costi dei contratti collettivi nazionali, nonché la loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio.

2. L'accordo all'esame rappresenta un'integrazione del contratto relativo al personale non dirigente delle Funzioni centrali del 9 maggio 2022, certificato con delibera n. 7/SSRR/CCN/22, ai sensi di quanto disposto dall'art. 61 del citato contratto, Clausole speciali per AGID. L'Agenzia per l'Italia digitale AGID rientra tra gli enti dell'art. 70, comma 4 del d.lgs. 165/2001, ed è stata inclusa, a partire dal CCNQ per la definizione dei comparti e delle aree di contrattazione collettiva nazionale per il triennio 2016-2018 del 13 luglio 2016, nel comparto Funzioni centrali. Prima della definizione della sequenza contrattuale all'esame, per il personale non dirigente dell'Agenzia era rimasta inalterata la struttura della retribuzione e non era stata applicata la nuova disciplina delle progressioni economiche e dei differenziali stipendiali, prevista dal contratto Funzioni centrali del 9 maggio 2022. Di contro, si era provveduto alla rivalutazione degli stipendi tabellari ed al conglobamento dell'elemento perequativo nello stipendio tabellare.

3. La sequenza si applica al personale non dirigente, nello specifico a 85 unità di personale, secondo i dati riportati dal conto annuale RGS 2018 (le unità sono rimaste stabili anche nel 2022, ultimo dato disponibile).

4. L'Ipotesi si compone di sei articoli e di una dichiarazione congiunta. A decorrere dal 1° giorno del mese successivo ad un periodo dilatorio di 3 mesi dalla sottoscrizione definitiva del presente accordo (art. 2), al personale non dirigente dell'AGID si applicherà il nuovo ordinamento professionale previsto dal contratto Funzioni centrali del 9 maggio 2022, secondo le peculiarità del precedente sistema

di classificazione dell'ente. Anche per l'AGID, le famiglie professionali dovranno essere definite dalla contrattazione collettiva integrativa (art. 3).

5. Per la trasposizione automatica dai vecchi ai nuovi profili (tabella I dell'Ipotesi), l'accordo all'esame prende a riferimento il sistema classificatorio previsto dal CCNL del 12 aprile 2011, relativo al quadriennio normativo 2006-2009 del personale della DigitPA, soppressa a seguito dell'istituzione dell'AGID. In tale assetto il sistema di classificazione era articolato in tre Categorie: Prima, Seconda e Terza. La Categoria Terza risultava articolata, a sua volta, in due settori professionali (tecnico e amministrativo). Nell'ambito delle categorie i profili professionali erano così definiti: Categoria Prima - profilo di "Operatore"; Categoria Seconda - profilo di "Collaboratore"; Categoria Terza - per il settore tecnico erano previsti i profili di "Funzionario tecnico" e di "Funzionario tecnico *professional*", per il settore amministrativo erano previsti i profili "Funzionario amministrativo" e "Funzionario amministrativo *professional*".

6. A seguito dell'introduzione del nuovo ordinamento professionale, l'Ipotesi prevede la corresponsione di un "differenziale stipendiale" (art. 4), legato alla carriera economica individuale, destinato ad incrementarsi nel tempo, ma che, in prima applicazione, avrà la natura di assegno *ad personam* nel quale confluiscono le quote retributive più elevate eventualmente in godimento rispetto alla retribuzione spettante al momento del nuovo inquadramento. Il differenziale stipendiale cesserà di essere corrisposto in caso di progressione ad area superiore e rientrerà nella disponibilità del Fondo risorse decentrate.

7. Più in dettaglio, tale differenziale stipendiale sarà determinato dalle differenze di stipendio tabellare e di indennità di qualificazione professionale di ciascuna posizione economica rispetto al corrispondente valore iniziale di area, cui si aggiunge la restante quota del 50% delle riduzioni effettuate sulle indennità di qualificazione professionale conseguenti al conglobamento nello stipendio tabellare.

8. L'art. 5, comma 1, dell'Ipotesi definisce, invece, il trattamento economico del personale appartenente all'area Elevate professionalità (EP), cui si applica la disciplina del trattamento economico di cui all'art. 53 del CCNL FC 09/05/2022, anche

con riferimento alla struttura della retribuzione di cui all'art. 45 del medesimo CCNL. I commi seguenti dell'art. 5 disciplinano il primo inquadramento all'interno dell'area per gli appartenenti al profilo *Professional*, poiché, a differenza di quanto stabilito per il personale del comparto FC, le parti hanno convenuto di riconoscere formalmente la maggiore qualificazione professionale sia giuridica che economica che tale categoria specifica di personale già possedeva in virtù delle norme vigenti prima della confluenza nel comparto delle Funzioni centrali. Si tratta di una scelta che si discosta da quella operata per il restante personale del comparto per il quale la nuova area delle Elevate Professionalità (EP) è inizialmente vuota per essere poi successivamente popolata mediante reclutamento dall'esterno e passaggi di carriera interni (bilanciati in egual misura). Va, tuttavia, rilevato che, sebbene inquadrati nella previgente area C, i cosiddetti profili *Professional,* in ragione del loro differente reclutamento e specificità professionale, avevano mantenuto un livello retributivo sensibilmente più elevato anche dopo la riconduzione di tutto il personale dell'Agenzia all'interno del comparto Funzioni centrali.

9. Dal punto di vista degli effetti sulla spesa, occorre rammentare che la rivalutazione degli stipendi tabellari e il conglobamento dell'elemento perequativo del personale AGID sono già avvenuti a valere sulle risorse finanziarie per il rinnovo contrattuale del comparto Funzioni centrali 2019-2021 negli importi ed alle decorrenze ivi stabilite. L'unico effetto ulteriore che deriva dalla disciplina recata dalla presene Ipotesi attiene al conglobamento nello stipendio tabellare di una limitata quota dell'indennità di qualificazione professionale (IQP), per un valore medio annuo pari a 186,81 euro. Le operazioni di conglobamento producono effetti economici in termini di trattamenti di fine servizio (a causa delle differenze di contribuzione del 5,68 per cento per lo Stato e del 4,70 per cento per i settori non statali), oltre che limitati impatti su specifici istituti contrattuali quali, ad esempio, la malattia.

10. Gli oneri derivanti dall'Ipotesi sono quindi legati solo a questi effetti, per un totale di circa 10mila euro a regime, i quali trovano copertura nelle risorse non

pienamente utilizzate per gli oneri contrattuali riferiti al triennio 2019/2021 che ammontano a circa 890 mila euro a regime.

11. Per quanto procede si certifica positivamente l'Ipotesi di accordo in esame con la raccomandazione che siano attentamente valutati anche gli effetti conseguenti all'assorbimento di una quota significativa delle risorse per il riconoscimento dei cospicui differenziali stipendiali su voci stabili della retribuzione e la conseguente riduzione delle disponibilità finanziarie con le quali si remunerano recuperi di produttività e si valorizza il merito ed il conseguimento di obiettivi.